BARRALIS. In Francia fu fatta la legge per cui nessuno potesse esser prete senza aver soddisfatto alla leva.

(*Cost. Sub.*)

ALBINI. Sottopongo alla Camera una riflessione (*rumore, interruzione*). Chieggo la libertà della parola, alla quale ho diritto. . . . . Vi prego, o signori, a riflettere che l'oggetto della legge intorno alla quale deliberiamo, si è unicamente di mettere in atto la legge sulla leva col determinare il numero d'uomini che nelle presenti solenni circostanze debbono fare il sacrifizio della loro persona per sostenere la santa causa per la quale si combatte. Invece gli emendamenti, o dirò meglio, le aggiunte che vennero proposte hanno un oggetto ben diverso: mirano cioè a derogare alla legge sulla leva militare col togliere ai chierici il privilegio che essa loro concede per ragione del loro stato.

Io non intendo qui di entrara a discutere se sia o non giusto di fare scomparire questo privilegio e di pareggiare interamente i chierici agli altri; vi sono a mio avviso delle ragioni gravi da considerare maturatamente prima di pronunciare su di ciò. Quello che voglio dire si è, che le proposte aggiunte non essendo puri e semplici ammendamenti alla legge che si discute, ma bensì una vera disposizione legislativa che ha un oggetto diverso della legge stessa, la proposta disposizione non deve essere trattata, non devesi deliberare su di essa incidentemente o a modo di ammendamento; deve formare materia d'un progetto di legge, e sottoposto per conseguenza a tutte le disamine e discussioni preparatorie che il regolamento prescrive, onde prevenire precipitate deliberazioni.

È d'uopo che la proposta del signor Lanza venga prima esaminata negli uffizi per la permissione della lettura, che venga poi discussa negli uffizi, ed in seguito da una Commissione. È d'uopo che la Camera sappia preventivamente quale sia l'oggetto che debb'essere posto in discussione, affinchè ciascun deputato possa venire preparato a discutere e deliberare con piena cognizione di causa. Invece l'oggetto della presente discussione fu nuovo e impreveduto per tutti, eccetto che pel deputato che l'ha proposto.

Dico adunque che sarebbe contrario agli usi parlamentari, contrario al regolamento il deliberare ora sulla proposta aggiunta; chieggo quindi si prescinda da ulteriore discussione e da ogni deliberazione su di essa. (*Sten. In.*)

BROFFERIO. Come mai una questione, che quasi potea dirsi giudicata si fa d'improvviso retrocedere con un singolare ritrovato di forma che chiude l'adito a pronunziare sulla sostanza? (*Rumore in una parte della Camera*). Ragioniamo con calma, o signori; io sarò breve, e non farò che esaminare se sia vero o no che la Camera non possa, facendo una legge, occuparsi di un emendamento che ha carattere legislativo. Di che si tratta qui? Di fare una legge sulla leva. La Camera ha autorità di mutare, di restringere, di ampliare questa legge secondo il giudizio suo. E che altro è l'emendamento del deputato Lanza, che un ampliamento opportuno?

Il progetto ministeriale conserva il privilegio del seminario, e noi vogliamo abolirlo. Se è vero che esercitiamo uffizio di legislatori, che cosa può ostare a che noi con un nuovo articolo di legge abroghiamo un articolo antico?

Ci viene opposto che per formare una legge vi sono molte formalità da esaurirsi, come quella della distribuzione del progetto legislativo ai deputati e dell'esame negli uffizi; ma tutto questo venne già eseguito sopra la legge della leva dal Ministero proposta.

Si soggiunge: fu distribuito, fu esaminato il progetto di legge, non così l'emendamento. Ed io rispondo che ciò non fu praticato mai per nessun altro emendamento, e che il regolamento nol prescrive. Ne faccia fede l'articolo testè votato sulla leva da praticarsi nella Sardegna con un emendamento che senza venir sottoposto a formalità venne schiettamente adottato.

Si direbbe forse che si ha d'uopo di più matura considerazione per deliberare? Ma sono più di due ore che dall'uno e dall'altro canto si vanno ascoltando oratori dottissimi, che nulla lasciarono desiderare a dilucidazione dell'argomento.

Che altro adunque si vuole, che altro si desidera?

Non perdiamo, o signori, quest'occasione che ci viene offerta per dar base ad un principio di politica eguaglianza, desiderata dai chierici stessi.

Quel clero che ha combattuto col popolo nelle vie di Palermo, fra la mitraglia del re bombardatore, quel clero che nella asserragliata Milano si mostrò coi cittadini, e sfidò le baionette dei feroci croati, non può desiderare di andar esente dal combattere per la santa guerra italiana.

Si è detto nulla ostare a che i chierici possano recarsi volontari al campo; solo non doversi obbligare. Ed io dico che volontari non possono in campo mostrarsi, perchè al ritorno i vescovi niegherebbero loro i sacri ordini; e questa è verità non men nota che dolorosa.

Dileguisi adunque dai nostri codici un privilegio che ripugna alla cittadina fratellanza, un privilegio a quegli stessi odioso per cui fu vergato. E ricordiamoci che se noi ci lasciamo sorprendere da questo cavillo della questione preliminare, l'occasione di fondare un libero principio di egualità ci vien tolto chi sa per quanto tempo, e ricordiamoci che nella politica, come in tutte le altre umane cose, l'occasione è molto, anzi l'occasione è tutto.

Non ci lasciamo inveschiare da locuzioni forensi; passiamo francamente a votare sul proposto emendamento; e poichè l'ardente gioventù che si è dedicata alla carriera ecclesiastica partecipa le nostre opinioni, i nostri affetti, le nostre speranze, sia anch'essa chiamata a parte dei nostri pericoli e delle glorie nostre (*Applausi*). (*Mess. T.*)

ALBINI. Fo osservare al signor avvocato Brofferio che era molto tempo ch'io aveva chiesto la parola, che l'avevo chiesta replicatamente. Ma sia pel rumore che aveva impedito al presidente di farvi attenzione, sia perchè altri l'avevano già chiesta, non potei parlare prima. Del resto dire che la mia opposizione è stata fatta per evitare la questione ed impedire che fosse decisa è un accusare l'intenzione. Io non ho parlato per evitare la questione e la sua decisione, ma affinchè venga trattata e decisa colle cautele prescritte dal regolamento e con maturità di deliberazione. (*Sten. In.*)

CASSINIS. Signori. Noi fummo chiesti ad esaminare una legge, la quale non era una legge della leva, ma era una legge che aveva per oggetto di attualizzar una legge esistente sopra la leva. Conseguentemente all'art. 1 di questa legge si stabilì di doversi prendere un contingente di 12[m. uomini per l'esercito del 1828, secondo le norme prescritte dalla legge del 16 dicembre 1833 e posteriori.

Si viene al 2° articolo, il quale comprendeva 3[m. uomini da prendersi su di ciascheduno de' tre anni 1825-26-27.

Quindi a questo punto taluno propose degli ammendamenti i quali erano diretti a quest'oggetto, che quei privilegi di cui godevano i chierici nati nel 1825-26-27, fossero tolti; ma non già solo per essi, bensì in massima e per tutti.

Questo era il vero senso, secondo me, di questi accomodamenti tra l'ordine logico della legge e il soggetto degli emendamenti proposti; differenza essenzialissima e a ben ritenersi. Imperocchè altro è il fare una legge generale, la quale abbia per oggetto di togliere ai chierici i privilegi di cui godono a